

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 4 LUGLIO 2003

N. 75

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI PUTIGNANO (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 201 straord. del 05/11/1991.

Pag. 7730

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 36 suppl. del 21.02.92.

Pag. 7775

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI PUTIGNANO (Bari)

**Modifiche allo Statuto Comunale pubblicato nel
B.U. n. 201 straord. del 05/11/1991.**

COMUNE DI PUTIGNANO

STATUTO

**Approvato nella seduta consiliare
del 03.04.2003**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
DI AUTONOMIA**

**CAPO I
PRINCIPI ISTITUZIONALI**

- Art. 1 - L'autonomia della Comunità
Art. 2 - L'autonomia e l'adeguamento dell'ordinamento comunale
Art. 3 - Gli indirizzi generali dello statuto per l'organizzazione del Comune

**CAPO II
L'AUTONOMIA STATUTARIA
E NORMATIVA**

- Art. 4 - Lo statuto comunale e il TUEL
Art. 5 - I regolamenti comunali
Art. 6 - Regolamenti comunali - Sanzioni pecuniarie amministrative

**TITOLO II
IL COMUNE**

- Art. 7 - Ruolo e competenze generali
Art. 8 - Esercizio delle funzioni
Art. 9 - Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico
Art. 10 - Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni e servizi
Art. 11 - Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini
Art. 12 - Attuazione del principio di sussidiarietà
Art. 13 - La semplificazione amministrativa e documentale
Art. 14 - Circostrizione territoriale e interventi comunali
Art. 15 - Stemma, gonfalone storico e fascia tricolore

**TITOLO III
GLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I
GLI ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 16 - Condizioni e finalità
Art. 17 - Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza
Art. 18 - Associazioni e organismi di partecipazione - Riconoscimento e rapporti con il Comune
Art. 19 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini
Art. 20 - Consultazioni della popolazione
Art. 21 - Partecipazione al procedimento amministrativo

**CAPO II
I REFERENDUM
COMUNALI**

- Art. 22 - I referendum consultivi

CAPO III
AZIONI POPOLARI A TUTELA
DEGLI INTERESSI COMUNALI

- Art. 23 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali
Art. 24 - Azioni risarcitorie di danni ambientali

CAPO IV
I DIRITTI DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE
DEI CITTADINI

- Art. 25 - Diritto di accesso e di informazione

CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

- Art. 26 - Istituzione e funzioni
Art. 27 - Requisiti
Art. 28 - Elezione
Art. 29 - Durata del mandato - Rielezione
Art. 30 - Trattamento economico - Rimborso spese
Art. 31 - Esercizio delle funzioni
Art. 32 - Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio comunale

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE

- Art. 33 - Esercizio associato di funzioni e servizi
Art. 34 - Convenzioni associative intercomunali
Art. 35 - Consorzi ordinari
Art. 36 - Unione di comuni
Art. 37 - Accordi di programma

TITOLO V
ORGANI DI GOVERNO
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 38 - Organi di governo del Comune

- Art. 39 - Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni
Art. 40 - Status dei componenti il Consiglio comunale
Art. 41 - Pubblicità delle spese elettorali
Art. 42 - Pari opportunità

TITOLO VI
IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 43 - Presidenza del Consiglio comunale - Elezione
Art. 44 - Funzioni e status del Presidente del Consiglio

CAPO II
IL REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 45 - Il regolamento e l'autonomia funzionale e organizzativa

CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 46 - Entrata in carica e durata del mandato
Art. 47 - Consiglieri comunali - Prerogative
Art. 48 - Gruppi consiliari
Art. 49 - Votazioni dei Consiglieri comunali
Art. 50 - Trattamento economico
Art. 51 - Trasformazione del gettone di presenza dei Consiglieri comunali in Indennità di funzione
Art. 52 - Dimissioni
Art. 53 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze. Surrogazioni e supplenze. Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio - Incarichi esterni

**CAPO IV
LE COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 54 - Commissioni consiliari permanenti - Istituzione
 Art. 55 - Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari
 Art. 56 - Commissioni consiliari permanenti
 Art. 57 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia
 Art. 58 - Commissioni consiliari d'indagine
 Art. 59 - Commissione per le pari opportunità

**CAPO V
ADUNANZE - CONVOCAZIONE**

- Art. 60 - Convocazione del Consiglio comunale
 Art. 61 - Adempimenti prima seduta

**CAPO VI
FUNZIONI DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 62 - Funzioni e competenze
 Art. 63 - Indirizzo politico-amministrativo
 Art. 64 - Linee programmatiche di mandato
 Art. 65 - Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma
 Art. 66 - Partecipazione delle minoranze
 Art. 67 - Consiglio comunale dei ragazzi

**TITOLO VII
LA GIUNTA COMUNALE**

- Art. 68 - Giunta comunale - Composizione - Numero degli Assessori
 Art. 69 - Nomina della Giunta
 Art. 70 - Assessori comunali - Divieti
 Art. 71 - Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo - Revoca
 Art. 72 - Giunta comunale - Convocazione e presidenza
 Art. 73 - Giunta comunale - Competenze
 Art. 74 - Il sistema integrato dei servizi sociali

- Art. 75 - Inadempienze degli organi

**TITOLO VIII
IL SINDACO**

- Art. 76 - Ruolo e funzioni generali
 Art. 77 - Funzioni esercitate quale rappresentante della Comunità locale
 Art. 78 - Esercizio della rappresentanza legale in giudizio
 Art. 79 - Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi - Attribuzione e Definizione degli incarichi dirigenziali
 Art. 80 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni
 Art. 81 - Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale
 Art. 82 - Durata in carica
 Art. 83 - Mozione di sfiducia
 Art. 84 - Dimissioni del Sindaco

**TITOLO IX
L'AUTONOMIA
ORGANIZZATIVA**

**CAPO I
CRITERI GENERALI
DI ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE**

- Art. 85 - Organizzazione comunale - Piano generale - Principi

**CAPO II
ORDINAMENTO
E GESTIONE
DEL PERSONALE**

- Art. 86 - Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

CAPO III
DIREZIONE E RESPONSABILITÀ
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art. 87 - Il Direttore generale
Art. 88 - Il Segretario comunale
Art. 89 - I dirigenti e gli incarichi a contratto
Art. 90 - Funzioni e responsabilità dei Dirigenti

CAPO IV
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 91 - Qualità dei servizi pubblici comunali
Art. 92 - Le forme di gestione dei servizi pubblici locali
Art. 93 - Aziende speciali
Art. 94 - Istituzione
Art. 95 - Società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione Comunale
Art. 96 - Il Carnevale

TITOLO X
L'AUTONOMIA FINANZIARIA
E IMPOSITIVA PROGRAMMAZIONE
E ORDINAMENTO CONTABILE

- Art. 97 - Autonomia finanziaria
Art. 98 - Autonomia impositiva
Art. 99 - Statuto dei diritti del contribuente
Art. 100 - La contabilità comunale
Art. 101 - Revisione economico-finanziaria. Collegio dei revisori dei conti

TITOLO XI
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

NORME FINALI

- Art. 102 - Revisione dello statuto
Art. 103 - Entrata in vigore dello statuto
Art. 104 - Adozione dei regolamenti
Art. 105 - Disposizione transitoria

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
DI AUTONOMIA

CAPO I
PRINCIPI ISTITUZIONALI

Art. 1
L'autonomia della Comunità

1. La Comunità che costituisce il Comune di Putignano è autonoma, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dal Testo Unico degli ordinamenti degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dal presente statuto.

2. Il Comune la rappresenta, ispirando la sua azione sociale e amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.

3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.

4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.

5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal TUEL e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

6. Ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo.

Art. 2
L'autonomia
e l'adeguamento
dell'ordinamento
comunale

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri, che sono loro attribuiti dalle leggi, e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.

2. Il Consiglio comunale adegua il presente statuto alla condizione di autonomia generale e ai nuovi valori affermati con i principi del TUEL, dalla legge di riforma dell'amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.

3. Il Consiglio comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti e al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente statuto e alla legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il Consiglio provvede entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, all'adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle materie attribuite all'ente, dei quali lo stesso non è dotato.

4. La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla revisione e all'adeguamento ai principi generali, a quelli del titolo IV del TUEL, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e al presente statuto, del regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

5. L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni a essi conferite.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difforni o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l'obbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 3
Gli indirizzi generali dello statuto
per l'organizzazione del Comune

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce l'attuazione dell'autonomia organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi e indirizza l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente dall'ordinamento.

2. Per conseguire con l'attuazione dei principi di autonomia il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico e il progresso sociale della Comunità, i rapporti tra gli organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e dei diritti della popolazione.

3. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio assicurano il miglior equilibrio fra l'azione degli organi di governo attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative d'interesse generale della Comunità che si propongono di attivare.

4. I suddetti sottopongono rispettivamente all'approvazione della Giunta e del Consiglio modalità per la concertazione degli interventi di maggior rilievo e, in particolare, per la formazione, con la partecipazione attiva delle competenti Commissioni consiliari, dei provvedimenti che per legge sono attribuiti alla competenza del Consiglio. La concertazione ha per scopo di presentare al Consiglio comunale proposte per la cui formazione sia stato preventivamente espresso l'indirizzo e la valutazione delle Commissioni e il Consiglio possa adottare, con responsabile consapevolezza, le sue deliberazioni. Nel rispetto delle diverse posizioni l'impegno unitario deve attivare un rapporto di reciproca collaborazione costruttiva con la minoranza, valutando, nelle Commissioni e nel Consiglio comunale, le osservazioni e proposte dalla stessa espresse e dando a esse considerazione per gli apporti utili ai fini del miglior esercizio dell'azione amministrativa.

5. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche previste dall'art. 42 del TUEL sono

esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi/ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.

6. Il rispetto delle funzioni e responsabilità dei dirigenti e delle loro competenze stabilite dal titolo IV del TUEL deve essere affermato con norme chiare e precise nel presente statuto, nei regolamenti, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi e in ogni atto relativo alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di cui all'art. 107 del TUEL. La distinzione delle funzioni di gestione dei dirigenti da quelle degli organi di governo non deve essere interpretata negli atti e nell'operare dell'ente come una separazione che distacchi i due ruoli nell'ordinamento complessivo del Comune, indebolendo la capacità operativa dell'ente, frazionandola e rendendola priva dell'organica unitarietà indispensabile per conferire efficacia alla sua azione. Le norme del presente statuto, dei regolamenti, degli atti amministrativi devono essere formulate in modo da evitare qualsiasi possibile contrapposizione e ispirarsi a spirito di collaborazione aperto, leale, di reciproca fiducia, di rispetto dei ruoli e delle funzioni che deve animare tutti coloro che hanno insieme impegni, doveri e responsabilità verso i cittadini. Il Consiglio comunale e la Giunta, nell'adozione degli atti di loro competenza e il Sindaco, per il suo compito di responsabile dell'amministrazione del Comune e di sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, devono dedicare alla corretta impostazione e conservazione di questo rapporto, negli atti e nei comportamenti, il loro impegno migliore.

CAPO II L'AUTONOMIA STATUTARIA E NORMATIVA

Art. 4

Lo statuto comunale e il TUEL

1. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dal TUEL, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in conformità all'art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e Province, della partecipazione popolare, dell'accesso alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, alle pari opportunità e a quant'altro previsto dal TUEL.

2. Lo statuto, liberamente formato e adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

3. L'esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei dirigenti responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.

4. Il Consiglio comunale adegua lo statuto alle modifiche dei principi-limite dell'autonomia disposte dalla legislazione generale in materia di enti locali e alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme con lo stesso stabilite con le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

5. Lo statuto e i regolamenti devono disporre l'attuazione, in tutto il loro valore e significato, dei principi affermati dagli ordinamenti delle autonomie locali compresi nel TUEL, stabilendo che in tal senso siano determinate le funzioni degli organi di governo e le competenze dei dirigenti della gestione del Comune.

Art. 5**I regolamenti comunali**

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e, con l'esclusione prevista dall'art. 48 del TUEL, nelle materie di competenza del Comune. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione e il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale, gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione e attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7,42 e 89 del TUEL.

3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

4. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.

5. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio comunale, prima dell'esame del Consiglio, sottopone le proposte di regolamento alla competente Commissione consi-

liare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente secondo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

Art. 6**Regolamenti comunali****Sanzioni pecuniarie amministrative**

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze e altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, nei limiti previsti dall'art. 7-bis del TUEL.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

3. Per la prima applicazione delle presenti norme e prima della revisione o adozione dei nuovi regolamenti, il Consiglio comunale approva, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 42, comma 2, lettera a) del TUEL, con provvedimento deliberativo, per le violazioni alle norme di ciascun regolamento, tipologia di ordinanze e di atti precettivi, la misura massima della sanzione applicabile, nei limiti di cui alle disposizioni richiamate nel primo comma.

4. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

**TITOLO II
IL COMUNE****Art. 7****Ruolo e competenze generali**

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione

residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.

2. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità, dell'assetto, protezione e ordinato uso del territorio e dello sviluppo economico.

3. Dalle competenze comunali di cui ai precedenti commi sono escluse le funzioni che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alle regioni e ad altri soggetti.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art.8

Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:

- a) promozione e affermazione dei diritti garantiti a ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
- b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare a essi

protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;

- c) concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
- d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
- e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
- f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione e intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne;
- g) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati, e ogni altro promosso dagli organi del Comune, devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.

2. Il Comune promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 9**Tutela del territorio
e promozione dello sviluppo economico**

1. Il Comune considera valori fondamentali l'ambiente e il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale e adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l'inquinamento del suolo, delle acque, atmosferico e acustico e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.

2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse previste nell'ambito del territorio comunale.

3. Il Comune promuove lo sviluppo compatibile, secondo i principi di Agenda 21 e le ulteriori direttive emanate dalla Unione Europea.

4. Il Comune promuove iniziative e interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.

5. Promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria e con i soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 10**Esercizio convenzionato intercomunale
di funzioni e servizi**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la

periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.

4. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del TUEL e utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

6. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravati di procedure, di costi e di tempi.

Art. 11**Esercizio delle funzioni
e rapporti con i cittadini**

1. I regolamenti e i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

2. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio.

3. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche o economiche ha maggiori diffi-

coltà di accesso alle sedi comunali e ai centri dotati di servizi pubblici e privati.

4. La Giunta comunale valuta i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione ai livelli di disagio più elevati e alle risorse che l'ente può reperire, anche, eventualmente, con la Commissione consiliare competente.

Art. 12

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa il principio di sussidiarietà, adeguando allo stesso e alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

Art. 13

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolvano nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

3. In apposite riunioni indette e coordinate dal Direttore generale (o dal Segretario generale sino alla nomina del Direttore generale), i dirigenti, responsabili dell'organizzazione, esaminano i cri-

teri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi di semplificazione da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma. Nel programma sono comprese le modalità, i tempi e i termini per completare l'informatizzazione delle procedure e per l'attivazione degli strumenti telematici ed elettronici previsti o necessari per attuare le disposizioni del Testo Unico n. 445/2000.

4. Ciascun Dirigente, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi 20 giorni dall'invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

5. Il Dirigente, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale le deliberazioni da sottoporre al Consiglio stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate o aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.

6. Il Comune assume le iniziative e attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, c. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. La semplificazione dell'azione amministrativa, e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi, costituisce uno degli obiettivi principali degli organi di governo e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

8. Il regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti e in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

9. Lo studio del programma di semplificazione organizzativa e documentale previsto dal presente

articolo può essere effettuato e attuato, in modo coordinato, con i comuni contermini che perseguono le medesime finalità, valutando in tal caso anche l'utilità di realizzare una rete che consenta l'esercizio associato di funzioni e servizi per la popolazione dell'intera area intercomunale. Con apposita convenzione approvata dai Consigli comunali e stipulata ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sono definite le condizioni per la partecipazione all'accordo, compresa l'eventuale costituzione, temporanea o definitiva, di uffici comuni, a seconda degli interventi da effettuare.

Art. 14
Circoscrizione territoriale
Sede - Interventi comunali

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso e le sue funzioni e i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune, dove siede il Sindaco e dove si riuniscono il Consiglio e la Giunta, è ubicata in Via Roma, n.8 e può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.

4. La sede di rappresentanza del Comune è in Piazza Plebiscito, nel Palazzo del Balì, dove possono essere celebrati matrimoni con rito civile.

5. In via eccezionale, per particolari esigenze, con deliberazione della Giunta, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle Commissioni in sede diversa.

Art. 15
Stemma, gonfalone storico
e fascia tricolore

1. Il Comune ha uno stemma e un gonfalone propri che rappresentano "Uno scudo sannitico

d'azzurro a tre monti di verde, accompagnati da due stelle di sei raggi d'oro, sormontato da una corona all'antica e ornamenti esteriori da Comune" (Cfr. Consulta Araldica 4 giugno 1935) e che sono quelli storicamente in uso.

Lo stemma è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e costituisce il bollo ufficiale dell'ente.

2. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere

autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

TITOLO III
GLI ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
GLI ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 16
Condizioni e finalità

1. Gli organi di governo e l'organizzazione di gestione ispirano l'azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti e afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza e il progresso sociale della popolazione.

2. Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di promuovere l'esercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano all'attività del

Comune, secondo quanto prevedono l'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'art. 3 del TUEL e l'art. 12 del presente statuto.

Art. 17

Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune e iscritti nell'anagrafe da almeno 3 anni.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona o in forma associata.

Art. 18

Associazioni e organismi di partecipazione Riconoscimento e rapporto con il Comune

1. Il Comune riconosce il valore delle libere e autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della Comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.

2. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio ai sensi degli artt. 8 e 42, c. 2/d, del TUEL e d'intesa con il Presidente del Consiglio, assume ogni idonea iniziativa per promuovere e sostenere l'istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare all'amministrazione del Comune, anche su base di quartiere, per assicurare, per tali finalità, la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale.

3. Con apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio comunale entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, sono determinate le modalità per l'iscrizione delle Associazioni di partecipazione, senza spese, e con procedure effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune, con

il fine esclusivo di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle Associazioni stesse con l'ente.

Art. 19

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall'Assessore competente per materia, insieme con il dirigente responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e, comunque, entro il termine stabilito dal regolamento.

2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta l'Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti, eventualmente, i cittadini interessati e le comunicano agli stessi entro il termine stabilito dal regolamento.

3. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono valutate dal Presidente del Consiglio.

La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Presidente il quale precisa, nella stessa, l'organo che si è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata copia al Sindaco.

Art. 20

Consultazione della popolazione

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco, il Presidente del Consiglio e l'Assessore incaricato per la materia, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, possono disporre congiuntamente la consultazione della popolazione agli stessi direttamente o indirettamente interessata. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa a una o più categorie di cittadini, ai residenti e operatori in quartieri o a tutta la popolazione.

2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali ed è effettuata:

- a) mediante FORUM di cittadini, tenuti nelle sedi comunali o in altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento, con l'intervento dei rappresentanti degli organi di governo del Comune, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei dirigenti responsabili dei servizi e attività comunali pertinenti alla riunione;
- b) mediante questionari inviati dal Sindaco alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio e interesse.

Art. 21

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune e i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal Regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi e ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.

3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche

soggettive il responsabile del procedimento deve far pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta dell'interessato, a titolo oneroso, copie o estratti informali di documenti.

4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

5. Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede, entro 360 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, all'organizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.

CAPO II

I REFERENDUM COMUNALI

Art. 22

I Referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

- a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno il 30% degli elettori.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità;
- b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- f) l'elezione, la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti del Comune;
- g) la istituzione di aziende speciali;
- h) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Il regolamento comunale sulla partecipazione determina: i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

3. Il Sindaco può promuovere, previa deliberazione della Giunta, referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico da adottare, o già adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 17, c.5, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto e assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

CAPO III

AZIONI POPOLARI A TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNALI

Art. 23

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 9 del TUEL, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione e i motivi della stessa.

Art. 24

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, c. 3, del TUEL, promosse verso terzi dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione e i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

CAPO IV

I DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 25

Diritto di accesso e di informazione Albo pretorio comunale

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati e alle informazioni in possesso dell'amministrazione e il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.

3. Il Comune disciplina con apposito regola-

mento, da approvarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, l'accesso alle strutture e ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

4. L'ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), previsto e regolato in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni e alle aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente articolo e assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli interessati e rendere note le modalità per esercitarli. L'URP, per raggiungere le sue finalità, si avvale anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione dei dati e delle notizie.

5. Nella Sede del Comune, in luogo facilmente accessibile, è istituito l'albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti, di facile evidenza e consultazione, che le leggi, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 26

Istituzione e funzioni

1. Il Comune può istituire l'ufficio del Difensore Civico che esercita le sue funzioni per garantire l'imparzialità, la legittimità e il buon funzionamento dell'organizzazione comunale.

2. Il Difensore Civico opera per l'eliminazione di disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell'azione amministrativa del Comune, su istanza o segnalazione di associazioni e di singoli cittadini, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori. Interviene di propria iniziativa quando viene a conoscenza delle situazioni sopraindicate.

3. Il Difensore Civico, secondo i principi di equità cui deve ispirarsi l'attività del Comune, può intervenire presso gli organi di amministrazione e i Responsabili della gestione dell'ente per segnalare,

nell'adozione di un atto, la soluzione legittima che tutela il cittadino e l'istituzione.

4. Al Difensore Civico sono presentati i ricorsi avverso al diniego, espresso o tacito, e al differimento da parte di amministrazioni pubbliche del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli stessi, stabilito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso che il Difensore Civico ritenga illegittimo il diniego o il differimento lo comunica a chi lo ha disposto, affinché provveda a consentire l'esercizio del diritto, avvertendo che, ove non siano adottati provvedimenti dal soggetto tenuto, viene disposto l'intervento sostitutivo trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo il diritto dell'interessato di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

5. Il Difensore Civico esercita anche le funzioni di Garante del contribuente di cui all'art. 13 - commi da 6 a 9 - dello statuto del contribuente, approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si provvede ad assicurare all'ufficio del Difensore Civico le professionalità necessarie.

6. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune e degli enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune, Società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali.

Art. 27

Requisiti

1. Il Difensore Civico è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, che dà garanzia di imparzialità e indipendenza di giudizio, in possesso di laurea in materie giuridiche e/o economiche e di età non inferiore a 40 anni.

2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.

3. Non possono essere eletti a Difensore Civico i parlamentari europei e nazionali, gli amministratori regionali e provinciali e gli amministratori di altri

comuni che abbiano rivestito tali cariche negli ultimi 5 anni.

Art. 28 **Elezione**

1. Il Consiglio comunale, qualora decidesse di avvalersi del Difensore Civico, approva il testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico di Difensore Civico, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare e del compenso corrisposto. Nell'avviso sono precisati le modalità e il termine per la presentazione dell'istanza, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e dal curriculum dei titoli e delle attività e incarichi. L'avviso è pubblicato all'albo, sulla stampa locale ed è inviato alle associazioni di partecipazione popolare.

2. Il Presidente del Consiglio comunale dispone la verifica della regolarità delle istanze pervenute e le sottopone all'esame preliminare della Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari.

3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature le stesse sono sottoposte al Consiglio comunale. L'avviso di convocazione è corredato dell'elenco dei candidati; la documentazione presentata a mezzo di dichiarazioni sostitutive redatte in conformità agli artt. 46 e 47 del T.U. 28 dicembre 2000, n. 445, è a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco, nelle prime due votazione e della maggioranza dei componenti in quelle successive.

5. Il Difensore Civico eletto presenta, in originale o copia autentica, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti autocertificati, tranne quelli che il Comune può accertare d'ufficio; entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

Art. 29 **Durata del mandato - Rielezione**

1. Il Difensore Civico rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio comunale dal quale è stato eletto o allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dagli artt. 141 e 143 del TUEL.

2. Il Difensore Civico è rieleggibile solo per un secondo incarico consecutivo.

3. Ove gli aspiranti a ricoprire la carica di Difensore Civico si siano candidati - e non siano risultati eletti - in una qualsiasi competizione elettorale comunale, provinciale, regionale e/o politica nel Comune di Putignano e/o in uno dei Collegi elettorali in cui Putignano sia ricompreso, non possono essere incaricati per un periodo di 5 anni.

4. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico soltanto per gravi reiterate violazioni della legge o dello statuto prima della scadenza di cui al primo comma, con deliberazione adottata dal Consiglio su richiesta motivata presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri. La richiesta è inviata al Presidente del Consiglio che ne trasmette copia all'interessato invitandolo a presentare entro 10 giorni le sue osservazioni e giustificazioni. Il Consiglio comunale, entro i 20 giorni successivi, esamina la richiesta e le deduzioni dell'interessato, adotta le proprie decisioni con votazione in forma segreta e con la stessa maggioranza di voti prevista per la nomina dall'articolo precedente.

Art. 30 **Trattamento economico** **Rimborso Spese**

1. Al Difensore Civico è attribuita una indennità di funzione lorda pari al 35% per cento dell'indennità base attribuita al Sindaco del Comune dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119.

2. Al Difensore Civico spettano per i viaggi e le missioni effettuate per l'espletamento del suo mandato, i rimborsi spese e le indennità di missione stabiliti con le modalità, nelle misure e con le procedure previste dall'art. 84 del TUEL. Il Difensore Civico non è soggetto ad autorizzazioni di organi

comunali per l'effettuazione di viaggi e missioni al di fuori del capoluogo del Comune, purché di durata non superiore a 12 ore giornaliere. Per quelle di durata superiore l'autorizzazione deve essere richiesta al Presidente del Consiglio comunale. Le richieste di rimborso e le relative documentazioni sono rimesse dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone, a mezzo del dirigente comunale competente, la liquidazione e il rimborso.

3. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni del regolamento comunale per i viaggi e le missioni degli amministratori di cui al terzo comma dell'art. 84 del TVEL.

Art. 31 **Eercizio delle funzioni**

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni:

- ricevendo i cittadini e i rappresentanti di associazioni e organismi di partecipazione nell'ufficio messo a sua disposizione dall'amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il Presidente del Consiglio comunale e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo d'informazione;
- ricevendo direttamente o a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica, le segnalazioni, denunce, informazioni e ogni altra comunicazione inviata da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di partecipazione popolare, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità e altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;
- effettuando accessi agli atti e alle strutture del Comune e degli altri enti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, restando egli obbligato a osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
- trasmettendo ai dirigenti o responsabili i rilievi relativi a quanto rappresentato dai cittadini, utenti e associazioni nelle forme indicate ai precedenti capoversi. Alle richieste o sollecitazioni del Difensore Civico, anche se non accoglibili, i dirigenti o responsabili di servizi hanno l'obbligo di dare risposta entro il più breve termine e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento. Il

funzionario che omette la risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è soggetto, su rapporto del Difensore Civico, a procedimento disciplinare secondo le norme vigenti;

- formulando eventuali proposte di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- convocando i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le difficoltà che non ne consentono la corretta e tempestiva conclusione.

2. Il Difensore Civico informa il Sindaco, il Direttore generale, o il Segretario generale del Comune, delle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione che arrecano danno all'esercizio dei diritti dei cittadini e al buon funzionamento dei servizi agli stessi dovuti.

3. Per i compiti del Difensore Civico è assicurata dal Comune la disponibilità della necessaria struttura organizzativa, con personale e risorse adeguati alle necessità.

Art. 32 **Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio comunale**

1. Il Difensore Civico informa periodicamente, anche in via breve, il Presidente del Consiglio comunale della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati. Il Presidente valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte del Consiglio al Sindaco e alla Giunta per la soluzione delle problematiche esistenti.

2. Il Difensore Civico trasmette al Consiglio una relazione semestrale sull'attività svolta, che viene dal Presidente rimessa al Sindaco e ai Consiglieri e discussa dal Consiglio entro 2 mesi dalla presentazione.

3. Il Difensore Civico può essere sentito dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse del Comune.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 33 Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e dei servizi di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'art. 33 del TUEL, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.

2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal TUEL, comprendente la gestione per convenzione, i consorzi e le unioni di comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall'art. 4, c. 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e servizi per i quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle tre forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.

3. Il Consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri comuni, non inferiore a 10 anni, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal TUEL, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

Art. 34 Convenzioni associative intercomunali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del TUEL e utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

Art. 35 Consorzi ordinari

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio stesso.

Art. 36

Unione di Comuni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.

2. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri comuni partecipanti.

3. L'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione è effettuata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dall'art. 6 del TUEL.

4. Lo statuto prevede che il Presidente dell'Unione è nominato tra i Sindaci dei comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. L'Unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni partecipanti.

6. All'Unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall'ordinamento dei comuni e in particolare le norme del TUEL in materia di composizione degli organi dei comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccede-

dere i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell'Unione.

7. All'Unione competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.

Art. 37

Accordi di programma

1. L'azione integrata di Regione, Provincia, Comune, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi d'intervento è regolata dall'art. 34 del TUEL che disciplina l'intera procedura.

TITOLO V

ORGANI DI GOVERNO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Sindaco e il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vice Sindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal TUEL, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 39**Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni**

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 40**Status dei componenti il Consiglio comunale**

1. Il Presidente del Consiglio e i Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per l'esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari, delle Commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del TUEL e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati o a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.

2. I predetti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato, secondo quanto dispone l'art. 81 del TUEL.

3. Per il trattamento economico del Presidente e

dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni richiamate nei successivi artt. 50 e 51.

Art. 41**Pubblicità delle spese elettorali**

1. Con il presente statuto si dispone, ai sensi dell'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, che i candidati alla elezione a Sindaco e i delegati delle liste dei candidati a Consigliere comunale presentano al Segretario comunale, contestualmente agli atti relativi alle candidature, una dichiarazione preventiva, firmata, delle spese che i candidati ritengano di sostenere per la campagna elettorale. Il rendiconto delle spese sostenute, firmato, è depositato, entro 30 giorni da quello in cui sono state effettuate le elezioni, presso il Segretario comunale, il quale trasmette gli atti pervenuti al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente invita gli eventuali inadempienti a provvedere entro il termine dallo stesso fissato.

Art. 42**Pari opportunità**

1. Gli organi di governo del Comune, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, promuovono condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio comunale promuove condizioni di pari opportunità nelle nomine, per la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni dipendenti.

Il Sindaco promuove condizioni per la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

**TITOLO VI
IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CAPO I
LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 43
Presidenza del Consiglio comunale
Elezione**

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto fra i Consiglieri nella prima riunione del Consiglio, dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dello stesso, compreso il Sindaco, per i primi due scrutini e a maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

2. E' istituito l'ufficio di Presidenza del Consiglio, composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Il Vice Presidente del Consiglio viene eletto con le stesse modalità e maggioranze di cui al comma 1 e assume le prerogative e i diritti dei componenti le Commissioni consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica il giorno successivo all'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con le stesse modalità e maggioranze di cui al comma 1.

La mozione, sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio e depositata presso la Segreteria generale dell'ente, che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri entro le 24 ore successive, può essere presentata soltanto per gravi e reiterate violazioni di legge, dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale.

La mozione deve essere discussa non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede, immediatamente dopo e sotto la presidenza del Vice Presidente del Consiglio, alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

Anche per il Vice Presidente del Consiglio può essere presentata una mozione di sfiducia: sia per la presentazione della mozione di sfiducia, sia per le procedure di sostituzione, in caso di approvazione

della stessa, si applicano le modalità e le maggioranze di cui sopra.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente assume le funzioni il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce il Consigliere Anziano ai sensi dell'art. 73, comma 6, del TUEL.

5. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. Il Presidente e il Vice Presidente eletti dichiarano di accettare la carica - le dichiarazioni sono registrate a verbale - e la assumono immediatamente.

**Art. 44
Funzioni e status
del Presidente del Consiglio**

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del TUEL e dello statuto e alle disposizioni del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del TUEL.

6. Il Presidente del Consiglio comunale:

- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- convoca e presiede la Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari;

- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia;
- attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del TUEL sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
- coadiuvato dalla Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari, programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 65, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- cura rapporti periodici del Consiglio comunale con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del TUEL e in conformità allo statuto e all'apposito regolamento;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del TUEL, dallo statuto e dal regolamento;
- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento;

7. In caso di inosservanza da parte del Presidente del Consiglio degli obblighi di convocazione dell'Assemblea, previa diffida da parte del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri, provvede il Prefetto.

8. Il Presidente del Consiglio comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:

- all'aspettativa non retribuita disciplinata dall'art. 81 del TUEL;
- ai permessi retribuiti e licenze di cui agli artt. 79 e 80 del TUEL;
- all'indennità di funzione stabilita dall'art. 82 del TUEL, alle condizioni dallo stesso previste, e dal-

l'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con le maggiorazioni di cui all'art. 2 e gli aumenti o diminuzioni di cui all'art. 11

dello stesso decreto ministeriale.

CAPO II IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 45

Il Regolamento e l'autonomia funzionale e organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori e alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.

2. Il regolamento attua i seguenti criteri generali di funzionamento:

- a) gli avvisi di convocazione, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai Consiglieri con un congruo anticipo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che comprovi l'invio; in caso d'urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;
- b) le proposte da iscrivere all'ordine del giorno sono fatte pervenire al Presidente del Consiglio almeno 10 giorni prima della riunione, dal Sindaco, dalla Giunta, dalle Commissioni consiliari o dai Consiglieri proponenti. Il regolamento prevede termini diversi, più ampi o più ridotti, per argomenti di particolare impegno e importanza o per motivi d'urgenza;
- c) il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono

iscritte all'ordine del giorno interrogazioni e mozioni;

- d) il regolamento può stabilire il tempo massimo per gli interventi dei Consiglieri;
- e) i componenti della Giunta partecipano alle riunioni per trattare gli argomenti loro delegati dal Sindaco e per fornire informazioni e notizie sulle competenze loro affidate dalla Giunta, senza diritto di voto.

3. Le modalità con le quali sono forniti al Consiglio comunale i servizi, le attrezzature e le strutture per l'esercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti, secondo i principi del TUEL, sono stabilite dal regolamento.

4. L'attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio è disposta con la previsione dell'importo a esse relativo nel bilancio comunale. Per l'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG), la Giunta tiene conto degli indirizzi formulati dalla Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari per la utilizzazione delle risorse finanziarie predette.

5. Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l'esame e la valutazione delle proposte presentate e per l'adozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l'Organo di revisione contabile, il Difensore Civico; e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 46

Entrata in carica e durata del mandato

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dell'elezione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di 5 anni, ovvero sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del

decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 47

Consiglieri comunali - Prerogative

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie e informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.

4. Il Consigliere comunale ha diritto a ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi e altri oneri.

5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
- b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo.

6. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.

7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al Presidente del Consiglio e al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

8. I Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio con le modalità previste dal regolamento.

Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno 1/5 dei Consiglieri sono trattate dal Consiglio entro 20 giorni dalla presentazione al Presidente che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge.

Art. 48 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato a un numero minimo di componenti.

2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il Presidente. Le modalità per l'elezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dall'unico Consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo.

La costituzione dei gruppi e la nomina dei Presidenti è comunicata alla Presidenza dell'Assemblea, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, al momento dell'adunanza d'insediamento.

3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere a un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente del gruppo da cui si distacca e al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del Presidente del gruppo al quale aderisce.

4. I Consiglieri, in numero non inferiore a 2, che dichiarino di non voler appartenere ad alcun gruppo e che intendano costituire un gruppo autonomo/misto, devono darne comunicazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, al Presidente del Consiglio comu-

nale e informarne, per iscritto, il Presidente del gruppo dal quale si distaccano. Non possono essere istituiti più di 2 gruppi autonomi/misti: uno per la maggioranza e uno per la minoranza.

5. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, attrezzature e risorse.

6. Il candidato alla carica di Sindaco eletto Consigliere ai sensi dell'art. 73, c. 11 del TUEL, qualora non dovesse confluire nella lista o in una delle liste collegate, può solo confluire in uno dei due gruppi autonomi/misti.

Art. 49 **Votazioni dei Consiglieri comunali**

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione o altro provvedimento.

2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione o alla votazione, astenendosi o abbiano espresso voto contrario a una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Art. 50 **Trattamento economico**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del TUEL e dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli comunali e alle Commissioni consiliari nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.

2. L'importo delle misure base è maggiorato delle percentuali d'incremento relative a particolari

situazioni del Comune di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 e può essere incrementato o diminuito con delibera del Consiglio comunale entro i limiti fissati per la spesa complessiva per le indennità di tutti gli amministratori dalla Tabella D allegata al suddetto decreto.

3. Con il regolamento del Consiglio sono stabiliti criteri e modalità di decurtazione del gettone di presenza, nei casi di partecipazione ridotta alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

Art. 51
Trasformazione del gettone
di presenza dei Consiglieri comunali
in indennità di funzione

1. In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 82 del TUEL, il Consiglio comunale può disporre che ai Consiglieri competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempreché tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

2. Con il regolamento del Consiglio sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione della norma suddetta; per la determinazione e l'erogazione dell'indennità di funzione, tenuto conto di quanto stabiliscono l'art. 82 del TUEL e il D.M. 4 aprile 2000, n. 119; nonché per l'applicazione di detrazioni dalla indennità, in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi Collegiali.

3. Per i lavoratori dipendenti l'indennità di funzione sostitutiva del gettone di presenza non è soggetta a dimezzamento.

Art. 52
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Con-

siglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, lett. b), n. 3, del TUEL.

Art. 53
Decadenza per mancata partecipazione
alle adunanze
Surrogazioni e supplenze
Cessazione dalla carica per lo scioglimento
del Consiglio - Incarichi esterni

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per 3 sedute consecutive (ovvero per 5 sedute nell'anno) alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente del Consiglio, entro il decimo giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente del Consiglio notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro 15 giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro 15 giorni dall'adozione.

3. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del TUEL, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato

della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del precedente comma 3.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

CAPO IV LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 54 Commissioni consiliari permanenti Commissioni speciali istituzione

1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio di provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre, a mezzo del Presidente del Consiglio, all'esame e alle decisioni dell'Assemblea consiliare, procede alla costituzione della Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti, in numero non superiore a 4 e da costituirsi nel proprio seno con criteri proporzionali; inoltre, può procedere alla costituzione della Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia; di Commissioni consiliari d'indagine e della Commissione per le pari opportunità.

2. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, con i termini e le modalità stabilite dal regolamento, può costituire Commissioni speciali, comprendenti anche rappresentanti esterni.

3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, l'organizzazione, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

4. Le Commissioni consiliari possono avvalersi dell'assistenza di esperti.

Art. 55 Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari

1. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una Commissione permanente nell'ambito della quale ciascun Presidente, per le decisioni e i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei Consiglieri componenti il suo gruppo. La Commissione è coordinata dal Presidente del Consiglio e assume la denominazione di "Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari".

2. Il regolamento determina i poteri della Commissione, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 56 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di compiti di studio, verifica, approfondimento delle proposte delle quali viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea consiliare e per l'esame preventivo delle stesse, si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, vere e proprie "articolarzioni dello stesso", da costituirsi nel proprio seno in numero non superiore a 4, composte ciascuna di n. 5 componenti, eletti tra i Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e con la rappresentanza dei due sessi, assicurando la partecipazione delle minoranze e stabilendo per ciascuna Commissione le competenze per materie e funzioni in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell'organizzazione dell'ente.

2. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 57 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale per assicurare l'esercizio della funzione di controllo, può istituire la

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.

2. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza e il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

3. Il regolamento determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina la composizione, l'organizzazione e le forme di pubblicità.

Art. 58

Commissioni consiliari d'indagine

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno la metà dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, Commissioni d'indagine per verificare particolari attività, situazioni e avvenimenti dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.

2. Il regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle Commissioni d'indagine e ne disciplina la composizione e l'organizzazione.

Art. 59

Commissione per le pari opportunità

1. In conformità al terzo comma dell'art. 6 del TUEL, può essere istituita la Commissione consiliare che ha per compito di promuovere da parte del Consiglio e degli altri organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e

la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti e aziende e istituzioni da esso dipendenti.

2. La composizione e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

CAPO V

ADUNANZE- CONVOCAZIONE

Art. 60

Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:

- a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente del Consiglio mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- b) la forma e i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica o elettronica;
- c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
- d) l'avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto
- c) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione dei gruppi consiliari e dei Consiglieri da parte del Presidente del Consiglio delle questioni sottoposte al Consiglio, in conformità all'art.39, c. 4, del TUEL;
- e) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo pretorio comunale e dell'invio alla Giunta, alle associazioni, agli organismi di partecipazione e agli organi d'informazione.

2. Il Consiglio comunale si riunisce almeno 4 volte l'anno per deliberare: il rendiconto dell'anno precedente, entro il 30 giugno; la salvaguardia degli

equilibri di bilancio, entro il 30 settembre; le variazioni di assestamento generale per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, entro il 30 novembre; il bilancio di previsione per l'anno successivo, entro il 31 dicembre, salvo modifiche di legge o proroghe.

3. La validità delle sedute del Consiglio comunale è determinata dal regolamento di funzionamento dello stesso, prevedendo in ogni caso, che debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 61

Adempimenti prima seduta

1. Entro 10 giorni dalla proclamazione deve essere obbligatoriamente convocata la prima seduta del Consiglio comunale che dovrà tenersi entro il termine perentorio di 10 giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73, c. 6, del TUEL, con l'esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del medesimo art. 73, c. 11, del TUEL.

3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri del comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Il Consiglio comunale nella prima seduta, presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità, stabilite dal capo II del titolo III del TUEL e deve convalidare l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all'art. 69 del predetto TUEL.

5. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:

- a) alla elezione del Presidente;
- b) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
- c) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vice Sindaco, dallo stesso nominati;
- d) alla elezione, tra i propri componenti, della Commissione Elettorale comunale, con funzioni di ufficiale Elettorale, ai sensi degli artt. 4-bis, 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, modificati dall'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- e) alla elezione del Vice Presidente del Consiglio.

CAPO VI

FUNZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 62

Funzioni e competenze

- 1. Sono esercitate dal Consiglio comunale:
 - le funzioni attribuite dall'art. 42 del TUEL;
 - le ulteriori disposizioni del TUEL:
 - a) elezione del Presidente del Consiglio (art. 40, c. 2);
 - b) surrogazione dei Consiglieri comunali (art. 38, c. 8);
 - c) sospensione e supplenza dei Consiglieri comunali (art. 45 e 59);
 - d) elezione del Collegio dei revisori o del revisore (art. 234);
 - e) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco (art. 52);
 - f) ratifica dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma che comportano variazione degli strumenti urbanistici, da effettuarsi entro 30 giorni dall'accordo, a pena di decadenza (art.34, c.5);
 - g) nonché, quelle di cui agli artt. 163, 164, 174, 175, 187, 193, 194, 203, 207, 210, 227, 246, 247, 251, 257, 258, 262, 264, 267;
 - l'approvazione della Carta dei servizi sociali del Comune, in base allo schema ministeriale di cui

all'art.13 della legge n. 328/2000;

- la elezione del Vice Presidente del Consiglio, l'approvazione della mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio e/o del Vice Presidente del Consiglio;
- infine, le funzioni attribuite dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede agli adempimenti di cui all'art. 50, c. 7 e 8, del TUEL.

3. Il Consiglio comunale si avvale ai sensi dell'art.38, c. 6, del TUEL di Commissioni consiliari permanenti, costituite con criterio proporzionale: numero, poteri, organizzazione, composizione, elezione del Presidente e del Vice Presidente e forme di pubblicità delle stesse saranno determinati e disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli, adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.

5. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi compresi nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione e attuazione. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i comuni vicini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi e indirizzi espressi dalle leggi regionali.

6. Il Consiglio comunale, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale e ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali e il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.

7. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 63

Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni d'indirizzo politicoamministrativo con l'attività e l'adozione degli atti previsti dall'articolo precedente, fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:

- a) l'adozione e l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti;
- b) la partecipazione alla definizione del programma di mandato del Sindaco;
- c) la partecipazione alla formazione e l'approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;
- d) gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;
- e) la definizione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) ogni atto o intervento d'indirizzo politico-amministrativo espresso agli altri organi di governo per il conseguimento degli obiettivi dell'azione dell'ente, secondo i programmi approvati.

Art. 64

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 1 mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente del Consiglio il testo delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Presidente del Consiglio rimette immediatamente copia del documento del Sindaco ai Presidenti di tutti i gruppi consiliari, invitandoli a fargli pervenire, per iscritto, entro 20 giorni dal ricevimento, le eventuali osservazioni che il Presidente del Consiglio invia immediatamente al Sindaco.

3. Il Consiglio comunale, nella riunione indetta entro 20 giorni dall'invio al Sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma e le deduzioni e proposte integrative del Sindaco, con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

Art. 65

Controllo politico-amministrativo dell'attuazione del programma

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni e i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.

2. La verifica dell'attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio:

- a) con il referto del controllo di gestione di cui agli artt. 147 e 198 del TUEL, presentato a cadenza periodica dalla struttura preposta a tale funzione, entro i termini e con le modalità previste dal regolamento;
- b) con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità, secondo quanto dispone l'art. 193 del TUEL.

3. Il Consiglio, qualora rilevi che la realizzazione del programma non rispetta i termini previsti e gli impegni finanziari autorizzati, richiede al Sindaco, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti, di adottare, direttamente o a mezzo degli Assessori da lui incaricati, i provvedimenti necessari per il rispetto delle previsioni dei tempi e dei costi preventivati. Il Sindaco informa il Presidente del Consiglio dei provvedimenti disposti.

4. Il Consiglio, qualora ritenga che specifiche previsioni del programma siano da modificare, ridurre o sostituire in relazione a nuove o diverse condizioni che si sono verificate, sottopone al Sindaco tali esigenze e in base alle sue proposte e alle valutazioni espresse dall'Assemblea consiliare, provvede, con deliberazione adottata a maggio-

ranza dei presenti, a definire l'adeguamento del programma.

Art. 66

Partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio comunale, nei casi previsti dalla legge, per la nomina di più Consiglieri negli Organismi dell'ente, deve riservare alle minoranze almeno uno dei Consiglieri.

2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio stabilisce la procedura di nomina con voto limitato.

Art. 67

Consiglio comunale dei ragazzi

1. E' istituito il Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Comune riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo, incoraggiando la loro partecipazione alle attività collettive culturali, sociali e assistenziali della Comunità.

3. Composizione, elezione, compiti e funzioni, durata e risorse sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi.

TITOLO VII

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 68

Giunta comunale - Composizione Numero degli Assessori

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, che va da un minimo di 5 a un massimo di 7. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vice Sindaco, nel numero stabilito dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

Art. 69
Nomina della Giunta

1. Il Vice Sindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, promuovendo condizioni di pari opportunità fra uomini e donne per la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessore, cessano da quella di Consigliere comunale all'atto dell'accettazione della nomina e al loro posto subentrano i primi non eletti della loro lista.

Art. 70
Assessori comunali - Divieti

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 71
Assessori comunali
Durata in carica
Rinnovo - Revoca

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per 5 anni, ovvero per la durata del mandato del Sindaco.

2. Non si applica al Vice Sindaco e agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.

3. Il Sindaco può revocare il Vice Sindaco o uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 72
Giunta comunale
Convocazione e presidenza

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza o impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco per delibere di massima urgenza e indifferibilità o contingibili, tali funzioni possono essere esercitate dall'Assessore Anziano per età previa autorizzazione del Sindaco o del Vice Sindaco.

2. La seduta di Giunta è valida quando è presente almeno la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono valide quando riportano la maggioranza assoluta della Giunta, compreso il Sindaco. In caso di parità di voti, il voto di chi la presiede vale doppio.

Art. 73
Giunta comunale- Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti previsti dall'art. 48, c. 2 e 3, del TUEL.

3. La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulla nomina e sulla revoca del Direttore generale;
- esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

4. La Giunta adotta:

- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del TUEL;

- le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni e al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
- la deliberazione relativa all'aumento o alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
- la deliberazione relativa all'importo da riservare per la corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato ai dirigenti;
- la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
- la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale, secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
- la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del TUEL, non soggette a esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere.

5. La Giunta:

- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, se nominato, il piano esecutivo di gestione (PEG) dell'esercizio di cui all'art. 169 del TUEL e approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al PEG;
- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'art. 153 del TUEL, c.6;
- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- definisce le modalità del controllo di gestione e del controllo strategico di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
- adotta ogni altro provvedimento previsto dal TUEL e dalle leggi, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

Art. 74

Il Sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i comuni vicini per la gestione associata dei servizi suddetti.

2. Le funzioni, la programmazione dei servizi locali a rete, le modalità più accessibili e idonee di erogazione dei servizi, la realizzazione degli interventi particolari per i disabili, le persone anziane non autosufficienti, le situazioni di povertà estrema, la vigilanza sui servizi sociali gestiti da altri enti, la partecipazione alla programmazione regionale, la definizione dei parametri che consentono l'accesso prioritario ai servizi, il coordinamento degli enti che operano nell'ambito comunale, la semplificazione delle procedure amministrative, il controllo della gestione sociale, l'attuazione del principio di sussidiarietà e i rapporti con i soggetti interessati all'esercizio dei servizi sociali, il diritto di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi, saranno organizzati, insieme con le attività connesse, conseguenti e complementari, secondo

quanto stabilito da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio comunale che definiranno le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d'indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

3. La Giunta, nell'ambito del regolamento degli uffici e servizi e delle dotazioni di personale dallo stesso previste, provvede a definire la struttura operativa del servizio integrato a rete, gestito direttamente ovvero a stabilire con la convenzione da stipulare con gli altri comuni che si assoceranno, il piano di zona operativo di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000, da realizzare da tutti i comuni partecipanti. A tal fine la Giunta provvede alla revisione della dotazione organica per recuperare per questi servizi, con le necessarie trasformazioni e la formazione degli interessati, personale già addetto a servizi e funzioni comunque dismesse o cessate e, nei limiti strettamente necessari e compatibili con le risorse finanziarie, all'istituzione di nuovi posti per assicurare all'organizzazione competenze professionali specifiche, di elevato livello, che realizzino il miglior esercizio delle nuove funzioni.

Art. 75

Inadempienze degli organi

1. Nel caso in cui non adempia:
 - il Consiglio comunale all'approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati, del riequilibrio di bilancio e della deliberazione di dissesto;
 - la Giunta comunale alla predisposizione e approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati;
 - il Collegio dei revisori, nei termini previsti dal decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75, provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce all'organo inadempiente.
2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, entro 180 giorni dalla esecutività del presente statuto, provvederà a disciplinare modalità e procedure idonee per individuare il Commissario.

TITOLO VIII IL SINDACO

Art. 76

Ruolo e funzioni generali

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando e armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune e i rapporti degli stessi con i dirigenti, responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità e ai principi di buona amministrazione.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

5. Entro il termine fissato dall'art. 64 del presente statuto e con le modalità nello stesso stabilite, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Definito il programma di mandato e approvati dal Consiglio comunale gli atti di programmazione finanziaria operativa annuale e pluriennale, impartisce al Direttore generale - o a chi ne esercita le funzioni - le direttive per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi previsti dal piano dettagliato di cui all'art. 197 del TUEL e degli interventi stabiliti dal piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni, attribuitegli dall'art. 50 del TUEL, segue l'attuazione

del programma verificando la conformità e tempestività degli interventi effettuati e sottopone al Direttore generale - o a chi per esso - le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità.

6. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze e i problemi della Comunità e assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

7. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.

8. A tale fine il Sindaco promuove, indirizza e dirige lo studio e la formazione del "piano generale dell'organizzazione del Comune", di cui all'art. 85 del presente statuto, coordinando i contenuti e le finalità da detto articolo indicate con gli obiettivi del programma di mandato.

9. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.

10. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla Regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 77

Funzioni esercitate quale rappresentante della Comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della Comu-

nità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i Responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Consiglio comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni e organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

3. Il Sindaco o per sua delega l'Assessore, risponde alle interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali, con le modalità di cui all'art. 47.

Art. 78

Esercizio della rappresentanza legale in giudizio

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, c. 2, del TUEL. Nei casi previsti dai c. 1 e 2, dell'art. 53 del TUEL, la rappresentanza legale compete al Vice Sindaco, suo sostituto per legge.

2. Le funzioni di difesa sono esercitate dal Legale dell'ente, ove presente, o da un Difensore esterno su nomina effettuata dalla Giunta, sentito il Dirigente del settore interessato.

3. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni tributarie spetta al Dirigente competente, che ha il potere di conciliare e transigere, quando trattasi di vertenza di valore non superiore a 3.000,00 (Euro tremila), per importi superiori la competenza è della Giunta.

4. Il potere di conciliare e transigere nelle materie diverse da quelle tributarie, compete alla Giunta su proposta del Dirigente previo parere legale.

Art. 79

Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce e attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del TUEL, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del suo mandato, per le funzioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 108 del TUEL.

3. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale e agli interessi dell'ente può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro. L'attribuzione degli incarichi, in casi particolari, può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

5. In carenza di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, c. 2 e 3, del TUEL, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ad altro Dirigente

dell'ente o di altri enti locali; o al Segretario generale; o, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, a un dipendente di categoria "D".

6. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di Responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 110 del TUEL e dal citato Regolamento comunale.

Art. 80

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

2. Il Sindaco, nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma, promuove condizioni per assicurare, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi e accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art. 78, c. 1 e 2, del TUEL.

3. Il Sindaco nomina e designa persone in possesso dei requisiti e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge per l'elezione del Consigliere comunale.

Art. 81
Funzioni del Sindaco
per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende ai servizi e alle funzioni di competenza statale esercitate dai comuni, elencate nel primo comma dell'art. 54 del TUEL.

2. Adotta, quale ufficiale del governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune, salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali e adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e/o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

7. Il Sindaco può promuovere specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani del traffico già adottati dal Comune, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93, in materia ambientale.

8. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate

questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

9. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall'art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Art. 82
Durata in carica

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.

2. E consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 83
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata e approvata con le modalità previste dall'art. 52 del TUEL.

Art. 84
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale, che viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell'art. 53 del TUEL.

3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell'art. 59 del TUEL, lo sostituisce il Vice Sindaco.

TITOLO IX
L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

CAPO I
CRITERI GENERALI
DI ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE

Art. 85
Organizzazione comunale
Piano generale - Principi

1. La Giunta comunale, nell'ambito dei poteri relativi all'organizzazione degli uffici e servizi alla stessa attribuiti dall'art. 48 del TUEL, tenuto conto dei principi espressi dal presente statuto e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede, con la partecipazione dei dirigenti responsabili della gestione dell'ente, allo studio e alla redazione, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente statuto, e comunque entro 6 mesi dall'approvazione da parte del Consiglio comunale del "Programma di mandato del Sindaco", del "Piano generale dell'organizzazione del Comune", secondo i seguenti indirizzi:

- a) analisi delle competenze che devono essere esercitate dal Comune dopo l'attuazione delle riforme, tenendo conto delle leggi modificate o abrogate, e dei conferimenti delle nuove funzioni disposte con provvedimenti statali e regionali di decentramento;
- b) adozione del "codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 e previsione dei provvedimenti per la sua attuazione;
- c) verifica della condizione e qualità della vita della popolazione, estesa a tutto il territorio comunale e differenziata per zone, secondo le diverse situazioni, dotazioni, difficoltà, problemi, stati di disagio esistenti;
- d) analisi della situazione e delle caratteristiche del sistema produttivo, delle potenzialità di evoluzione, delle azioni che il Comune può attivare e realizzare per la promozione e il sostegno dello

sviluppo, valutando le ricadute in termini di occupazione e di apporto economico per la popolazione e di valorizzazione e tutela del territorio;

- e) valutazione delle nuove competenze e capacità d'intervento che il Comune può esercitare per effetto della trasformazione della sua organizzazione con caratteristiche "aziendali", con particolare riguardo al sistema sociale ed economico;
- f) definizione della consistenza delle risorse acquisibili nell'attuale condizione e di quelle conseguibili per effetto degli interventi programmati dall'ente, senza aggravii della pressione tributaria e tariffaria, per gli apporti che lo sviluppo dovrà assicurare al Comune;
- g) definizione della strategia del Comune nella programmazione degli obiettivi del piano di rinnovamento e per la loro realizzazione;
- h) valutazione degli scenari futuri prevedibili e della coerenza rispetto a essi delle azioni e interventi programmati;
- i) organizzazione della partecipazione effettiva dei cittadini all'esercizio diretto e autonomo di funzioni e compiti di pubblico interesse, ora gestiti dal Comune;
- l) trasformazione dell'organizzazione dei servizi comunali a carattere produttivo, affidando la loro gestione a organismi a partecipazione mista, prevedendo un controllo effettivo della qualità delle prestazioni, della fruibilità assicurata a tutti i cittadini e del contenimento dei prezzi e delle tariffe;
- m) adeguamento delle politiche del personale alla nuova organizzazione, elevando la professionalità di quello in servizio, riducendo gradualmente, con il turn-over, le posizioni d'ordine, di custodia e ausiliarie, provvedendo ad acquisire competenze professionali di elevato livello necessarie per la nuova organizzazione e le nuove finalità del Comune;
- n) determinazione di un quadro organico di rapporti con tutte le componenti della Comunità, costituendo un sistema attivo di permanente comunicazione aperto a tutti i soggetti, per valutare tempestivamente le esigenze da soddisfare e disporre con immediatezza gli interventi di propria competenza;

- o) organizzazione con criteri moderni ed efficaci del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328;
- p) costituzione con i comuni vicini di una organizzazione associata per l'utilizzazione al livello più avanzato di reti informatiche, elettroniche e telematiche, utilizzabili, con le cautele di legge, dalle componenti sociali ed economiche interessate e aperte a tutte le innovazioni tecnologiche esistenti e che si proporranno in futuro;
- q) istituzione di servizi associati per la tutela della sicurezza della popolazione e dei loro beni, collaborando e coordinandosi con gli organi dello Stato, secondo quanto prevede la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- r) adozione diretta e coordinata con i comuni vicini di un sistema organizzativo per la tutela dell'ambiente e il razionale uso del territorio, bonifica e ripristino dei siti inquinati.

CAPO II ORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 86 Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del TUEL, secondo i seguenti criteri:

- a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi e i servizi effettuati dal personale comunale;
- b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
- c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità e agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini e alle aziende;

- d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
- e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa e organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del TUEL e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:

- a) l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- b) il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell'ente.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

6. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

7. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i comuni dall'art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

CAPO III DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 87

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente sono stabilite dall'art. 108 del TUEL e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art 88

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni

consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore generale ai sensi dell'art. 108 del TUEL, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e dal successivo art. 89 e dal Regolamento, i rapporti tra il Segretario e il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

4. Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 89

I dirigenti e gli incarichi a contratto

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo dallo stesso formato. Gli incarichi sono revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento in ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati con il PEG o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi, in casi particolari, può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito dei concorsi.

2. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma, il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,

previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale e dai precedenti commi.

3. Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dall'art. 110 del TUEL e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ove ne accerti la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e in particolare dei titoli, competenze, esperienze e altre condizioni indicate al primo comma.

4. Per la durata dei contratti di cui al terzo comma, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell'art. 110 del TUEL e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 90

Funzioni e responsabilità dei dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai dirigenti che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell'ente del quale sono responsabili.

2. I dirigenti concorrono, ciascuno per le competenze del settore al quale sono preposti, allo studio e impostazione del "piano generale dell'organizzazione del Comune", di cui all'art. 85.

3. Appartengono ai dirigenti tutti i compiti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dal TUEL o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del

Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario generale o del Direttore generale, stabilite rispettivamente dagli artt. 97 e 108 del TUEL.

4. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal c. 3, dell'art. 107 del TUEL.

5. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e a opera di specifiche disposizioni legislative.

6. Dall'entrata in vigore del TUEL, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50 del TUEL, relativo alle funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, alla sovrintendenza del Sindaco stesso al funzionamento degli uffici e servizi e all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune. Sono altresì di diretta competenza del Sindaco le funzioni quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del TUEL.

7. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

8. Alla valutazione dei dirigenti degli enti Locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, c. 1 e 2, del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del TUEL.

CAPO IV

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 91

Qualità dei servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della

qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standards qualitativi.

Art. 92
Le Forme di gestione dei servizi
pubblici locali

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, anche in forma consortile;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, secondo quanto stabilito dall'art. 116 del TUEL.

Art. 93
Aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, il Comune può costituire una o più aziende speciali ovvero una azienda speciale multiservizi.

2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio di

bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio fra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.

L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale e le sue eventuali modificazioni sono deliberati dal Consiglio comunale, la cui delibera esprime le valutazioni di natura economico-finanziaria richieste dalla normativa vigente, ne conferisce il capitale di dotazione, individuando i mezzi di finanziamento e il personale comunale che debba eventualmente essere trasferito.

4. Sono organi dell'azienda speciale:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Organo di revisione.

Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale promuovendo condizioni per la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di amministrazione.

La nomina del Direttore e le attribuzioni dell'Organo di revisione, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione, sono disciplinate dallo statuto dell'azienda.

5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali cui l'azienda deve attenersi e approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi e/o dei tributi destinati alla copertura.

6. La Giunta comunale, in conformità agli indirizzi consiliari, resi di norma con l'approvazione del bilancio di previsione comunale, approva, su proposta del Consiglio di amministrazione:

- a) il piano-programma delle attività aziendali comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Comune e l'azienda speciale;
- b) il bilancio di previsione pluriennale e annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio;
- e) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione del servizio al di fuori del territorio comunale.

Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio statuto e in conformità alle norme di legge vigenti.

Art. 94 **Istituzione**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale, ai sensi e nei modi stabiliti dall'art. 114 del TUEL.

2. Sono organi dell'istituzione:
il Consiglio di amministrazione;

- il Presidente;
- il Direttore.

Al Direttore compete la responsabilità gestionale dei servizi erogati.

3. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al loro rinnovo.

Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL.

La nomina, lo stato giuridico ed economico del Direttore della "Istituzione" sono regolati dal Consiglio di amministrazione.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle "istituzioni" sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi di quant'altro concerne la struttura e il funzionamento delle "Istituzioni" medesime.

5. Le "Istituzioni" informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

I bilanci delle "Istituzioni" sono presentati alla Giunta, che li adotta con propria deliberazione e li

trasmette al Consiglio comunale che li approva entro 30 giorni dalla loro trasmissione.

6. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva della "Istituzione", conferisce il capitale di dotazione; stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle stesse; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle "Istituzioni".

Art. 95 **Società per azioni o a responsabilità limitata con partecipazione comunale**

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali; qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura e all'ambito territoriale dei servizi da erogare, può promuovere la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, senza il vincolo della proprietà maggioritaria ai sensi della normativa vigente.

2. La costituzione di società a partecipazione minoritaria del capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici comunali privi di rilevanza industriale, deve avvenire con delibera del Consiglio comunale in forma di società per azioni, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di leggi specifiche, purché sia garantita la centralità dello svolgimento del servizio pubblico. Il procedimento di costituzione prevede la redazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli eventuali patti parasociali e del contratto di servizio, nonché la procedura di scelta del socio privato mediante appalto-concorso di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

3. L'atto costitutivo delle società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve prevedere che allo stesso Comune spetta la nomina di almeno un componente del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo e del Presidente o più componenti del Collegio dei revisori, con la precisazione che la titola-

rità delle cariche predette è conferita in base alla legge e al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del TUEL, tali nomine non costituiscono causa di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere e Assessore comunale.

4. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevanza industriale e di importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale, il Consiglio comunale promuove la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali il Comune deve controllare la maggioranza assoluta del capitale.

5. La delibera del Consiglio comunale di costituzione della società deve contenere gli elementi di fatto e le giustificazioni di diritto che assistono la scelta del modello societario di maggioranza per la conduzione del servizio.

6. Nel rispetto delle indicazioni del Consiglio comunale, dovranno essere predisposti l'atto costitutivo, lo statuto, gli eventuali patti parasociali e il contratto di servizio, prima dell'avvio del procedimento di scelta del Contraente con procedura di appalto-concorso di cui al comma 2.

7. Le regole per la erogazione del servizio e la disciplina dei rapporti che legano la società all'ente sono dettate in un apposito contratto di servizio, sottoscritto dalle due parti e contenete:

- la definizione della durata dell'affidamento;
- la determinazione degli aspetti economici, tariffe e loro adeguamento;
- l'individuazione degli standards qualitativi e quantitativi del servizio;
- le clausole di recesso in favore dell'ente pubblico;
- le condizioni poste a garanzia dell'utenza.

8. L'atto costitutivo e lo statuto delle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione del Comune, approvati preventivamente dal Consiglio comunale, dovranno prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e uno o più componenti del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, revocabili soltanto con provvedimento dell'ente che li ha nominati.

La titolarità delle cariche predette è conferita in

base alla legge e al presente statuto e, pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del TUEL, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere e Assessore comunale.

9. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve inserire nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d'amministrazione e nel Collegio sindacale propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e ottavo comma e con il richiamo ai conseguenti effetti di cui all'art. 67 del TUEL, esimente alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 96

Il Carnevale

1. Tipica e peculiare espressione culturale del Comune è il Carnevale, la cui maschera è "Farinella"

2. Caratteristiche di questa tradizione popolare sono: "Le Propaggini", "Sant'Antun: mascker i sun", "La Candelora", "U 'ndondr", "I Giovedì", "Le Sfilate dei carri allegorici, delle maschere di carattere e dei gruppi mascherati", "L'Estrema unzione", "Il Funerale", "La Campana dei maccheroni".

3. Il Comune tutela e valorizza le suddette manifestazioni incentivando, in particolar modo, la lavorazione della cartapesta e le manifestazioni ed eventi che consolidano le antiche tradizioni, promuovendo iniziative di scambio, confronto e diffusione dell'evento con altri carnevali nazionali e internazionali.

4. L'ente considera tutte le manifestazioni legate al Carnevale, veicolo di diffusione e conoscenza del Paese in Italia e nel mondo, utili alla promozione economica, sociale, culturale e produttiva della Collettività putignanese e di preminente interesse pubblico.

TITOLO X
L'AUTONOMIA FINANZIARIA
E IMPOSITIVA PROGRAMMAZIONE
E ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 97
Autonomia finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 98
Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario

in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione e il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti a imposizioni tributarie e agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
- b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e utenti, consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche e telefoniche e di collegamenti informatici;
- c) tempestiva informazione dei contribuenti e utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche e innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 99
Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'autonoma potestà tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di

tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) di materiale illustrativo e informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

- b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;
- c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
- d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente e amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni o errori dell'ente;
- e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel Proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'art. 11 della legge n. 212/2000;
- f) garante del contribuente: il Comune può istituire il "Garante del contribuente", avvalendosi inizialmente, qualora lo abbia istituito, del Difensore Civico e, dopo le opportune verifiche, assumendo definitive determinazioni al riguardo.

Art. 100

La contabilità comunale

1. Con effetto dall'esercizio successivo a quello di approvazione del presente statuto, e previo adeguamento del regolamento di contabilità, la Giunta comunale adotta il sistema di contabilità economica in conformità all'art. 232 del TUEL e il controllo di gestione di cui agli artt. 196 e 147 del predetto TUEL

Art. 101

Revisione economico-finanziaria Collegio dei revisori dei conti

1. La revisione della gestione economico-finanziaria dell'ente è affidata al Collegio dei revisori come previsto dal titolo VII del TUEL, che ne disciplina: elezione, composizione, durata dell'incarico, cause di cessazione, revoca, sostituzione, incompatibilità, ineleggibilità, funzionamento, limiti all'affidamento di incarichi, funzioni, responsabilità e compenso.

2. Il Collegio dei revisori provvede alla nomina di un commissario ad acta esterno, per provvedere alla predisposizione degli atti di competenza del Consiglio comunale e/o della Giunta inadempienti.

3. All'organo di revisione economico-finanziario possono essere affidati ulteriori funzioni per il controllo esterno sugli atti degli enti partecipati o di diretta emanazione del Comune e l'analisi della gestione dei principali servizi dell'ente.

4. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la partecipazione del Collegio dei revisori alle sedute del Consiglio comunale e la collaborazione con il Sindaco, gli Assessori, il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari

TITOLO XI DISPOSIZIONE TRANSITORIA NORME FINALI

Art. 102

Revisione dello statuto

1. L'approvazione, le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del TUEL.

2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma sono inviate in copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria generale del Comune, per la visione e consultazione

degli organismi di partecipazione popolare, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

5. L'entrata in vigore di leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili e il Consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni.

Art. 103

Entrata in vigore dello statuto

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissi all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Art.104

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento di contabilità e il regolamento di disciplina dei contratti sono deliberati nei termini fissati dalla legge.

2. I regolamenti previsti dallo statuto, e per i

quali non sia già previsto un termine di adozione o di adeguamento, sono deliberati dal Consiglio comunale nel termine di 18 mesi dall'approvazione dello stesso.

3. Fino alla entrata in vigore dei regolamenti, continuano ad applicarsi, se compatibili, le precedenti norme vigenti.

4. Fino all'approvazione del regolamento per la presentazione di istanze, petizioni e proposte, le stesse sono presentate alla Segreteria generale dell'ente.

Art. 105

Disposizione Transitoria

1. Fatte salve le norme di legge e decreti statali e regionali, tutte le disposizioni contenute nel presente statuto hanno effetto dal primo giorno successivo alla sua entrata in vigore e tutti gli atti vanno adeguati a quanto nello stesso previsto e disciplinato.

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 36 suppl. del 21.02.92.

Articolo 34

Consultazioni e organismi di partecipazione (Consulte)

Commi 1., 2. e 3.OMISSIS.....

4. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative di cittadini, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni e che svolgono attività propositiva e di consultazione.

5. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte

con specifica deliberazione, stabilendone la composizione, le modalità di elezione del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.

6. Il Sindaco può convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento².

2 Il quarto, il quinto ed il sesto comma e l'integrazione dell'intestazione sono stati inseriti in forza di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19 marzo 2003. Il testo previgente era il seguente:

Articolo 34 - Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.